



PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO E INNOVAZIONE
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI
SERVIZIO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

Caserta li, 13-01-2026

ORDINANZA N. 7 DEL 13-01-2026

OGGETTO: Interventi a tutela della sicurezza nella percorrenza delle strade di competenza provinciale e prevenzione degli incendi: Manutenzione della vegetazione e dei muri dei fondi confinanti con la pertinenza stradale

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che a norma del vigente Codice della Strada, lungo la viabilità di competenza provinciale è necessario che i proprietari dei fondi confinanti o gli aventi diritto provvedano alla periodica cura e manutenzione di ripe, alberi, arbusti, siepi e muri la qual cosa, in caso di ingombro della carreggiata o riduzione della visuale libera o copertura della segnaletica stradale, comporta l'abbassamento del livello di sicurezza nella percorrenza delle stesse;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, durante l'intero anno lungo le strade di competenza provinciale al taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che alcuni Comuni della Provincia di Caserta non hanno ancora adottato il Regolamento di Polizia Rurale

VISTI

- l'art. 15 "Atti Vietati", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";

- l'art. 22 "Accessi e diramazioni", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";
- art. 30 " Fabbricati, muri e opere di sostegno", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";
- l'art. 31 " Manutenzione delle Ripe", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";
- l'art. 32 " Condotta delle Acque", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";
- l'art. 33 " Canali artificiali e manufatti sui medesimi", del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada";

DATO ATTO che la Provincia di Caserta, in quanto ente proprietario delle strade provinciali e gestore delle strade Ex ANAS, è competente all'adozione del presente provvedimento e che il medesimo attiene all'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali e quindi, ai fini dell'art. 13 della L. 241/1990, non è necessario dare comunicazione di Avvio del Procedimento;

ORDINA

ai proprietari od aventi diritto alla conduzione di fondi confinanti con le pertinenze stradali di provvedere, con oneri a proprio carico, per le motivazioni indicate in precedenza:

1. al taglio (periodico) dei rami, o alla rimozione della vegetazione anche spontanea su area privata che si estendono entro la pertinenza stradale o che ostacolano il campo visivo o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e leggibilità a distanza;
2. alla ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva e/o di qualsiasi altro materiale negli spazi antistanti gli accessi, nonché lungo il confine per una larghezza sufficiente ad evitare la propagazione di incendi, nonché il fosso, la banchina, la cunetta o zanella, sia a monte che a valle dello stesso, per una lunghezza pari a quella prescritta nel provvedimento di concessione rilasciato per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 285/1992, con particolare riferimento al comma 4;
3. a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo

stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

4. alla riparazione o al consolidamento di muri di pietra o di sostegno qualora realizzati nell'interesse del fondo adiacente la strada e provvedere alla periodica manutenzione delle ripe e delle relative reti di deflusso delle acque piovane, in modo da impedire franamenti, cedimenti, scoscendimenti o l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
5. conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o degli scolini che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade, eseguendo le operazioni di potatura e pulizia periodica al fine di prevenire ed evitare situazioni di allagamenti.

AVVERTE CHE

gli interventi di cura e manutenzione sono a carico dei rispettivi proprietari o conduttori dei fondi dove insistono ripe, alberi, arbusti, siepi e muri e che in caso di inadempimento si provvederà all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste a norma di legge, per i singoli casi, dagli artt. 14, 22, 29, 30, 31, 32, 33 e che, con riferimento all'art. 211 del D. Lgs 285/1992, si provvederà all'esecuzione degli interventi in danno e, quindi, con oneri a carico dei proprietari dei fondi confinanti le pertinenze stradali, fatto che non esimerà i proprietari da responsabilità in caso di conseguenza a persone, animali o beni, qualora la Provincia di Caserta non riuscisse ad eseguire tempestivamente tutti gli interventi.

DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione per 30 giorni consecutivi all' Albo Pretorio della Provincia di Caserta e di tutti i Comuni della stessa.

COMUNICA CHE

- Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Viabilità della Provincia di Caserta, Area Ex Saint Gobain - Viale Lamberti – Caserta.
- Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente
Ing. Gerardo Palmieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa